

Disposizione tecnica di funzionamento n. 21 MGAS

(ai sensi dell'Articolo 4 della Disciplina del gas naturale, approvata con decreto del 6 marzo 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, come successivamente modificata ed integrata)

Titolo	Gestione Errori
Riferimenti normativi	Articolo 61bis, commi 61bis.2, 61bis.3, 61bis.4 e 61bis.5

In vigore dal 28 Novembre 2023

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELLE TRANSAZIONI – VERIFICHE DI VALIDITA’.....	3
3. VERIFICHE DI AMMISSIBILITA’ DELLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE – ESITI DELLA RICHIESTA.....	4
3.1. Prezzo di controllo	4
3.2. Range di Prezzo	5
3.3. Metrica valutazione	5
4. COMUNICAZIONE DI AVVENUTA CANCELLAZIONE DELLE TRASAZIONI AGLI OPERATORI DEL MGAS	5

1. PREMESSA

L'Articolo 61bis, comma 61bis.2, della Disciplina MGAS prevede che l'operatore che intende richiedere la cancellazione delle transazioni concluse nelle sessioni di negoziazione continua del MGP-GAS e del MI-GAS a seguito di un errore commesso nell'inserimento dell'offerta deve presentare al GME la relativa richiesta secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 61bis, comma 61bis.3, della Disciplina MGAS prevede che il GME, ricevuta la richiesta di cancellazione, ne verifica l'ammissibilità sulla base dei criteri definiti nelle DTF.

L'Articolo 61bis, comma 61bis.4, della Disciplina MGAS prevede che, nel caso in cui le verifiche effettuate abbiano esito positivo, il GME provvede alla cancellazione delle transazioni, dandone comunicazione sia all'operatore richiedente, sia agli operatori controparti interessati, secondo le modalità ed i termini stabiliti nella medesima DTF.

L'Articolo 61bis, comma 61bis.5, della Disciplina MGAS prevede che il GME rende nota l'avvenuta cancellazione delle transazioni anche ai restanti operatori del MGAS, secondo le modalità ed i termini stabiliti nella medesima DTF.

2. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELLE TRANSAZIONI – VERIFICHE DI VALIDITA'

La richiesta di cancellazione può essere presentata dall'operatore unicamente con riferimento alle transazioni concluse nel corso delle sessioni a negoziazione continua del MGP-GAS e del MI-GAS.

Ciascuna richiesta di cancellazione è considerata validamente presentata qualora sia inviata dall'operatore richiedente, tramite l'apposita funzionalità resa disponibile nell'ambito della sezione ad accesso riservato del sistema informatico del mercato (SIMGAS), entro e non oltre 10 minuti decorrenti dall'orario di avvenuta conclusione delle transazioni per le quali si richiede la cancellazione. Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una richiesta di cancellazione, fa fede l'orario del sistema informatico del SIMGAS. La richiesta di cancellazione del trade non può essere effettuata dall'operatore a partire dal 20-esimo minuto antecedente la chiusura delle contrattazioni. Le richieste presentate dopo tale termine saranno pertanto rifiutate dal SIMGAS¹.

¹ Tale regola è garantita unicamente nel caso in cui la chiusura della sessione di mercato avvenga secondo le tempistiche ordinariamente previste.

Con la medesima richiesta di cancellazione, l'operatore può selezionare una o più transazioni, per le quali si richiede la cancellazione, concluse per errore a seguito della sottomissione di un'unica offerta di negoziazione.

Qualora la richiesta risulti validamente presentata, il GME procede con le successive verifiche di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 3.

Qualora la richiesta non risulti, invece, validamente presentata, il GME respinge la richiesta, indicandone i motivi all'operatore richiedente, rendendo disponibile l'apposito report nell'ambito della sezione ad accesso riservato del SIMGAS.

3. VERIFICHE DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE – ESITI DELLA RICHIESTA

Una richiesta di cancellazione validamente presentata è sottoposta dal GME alle verifiche di ammissibilità descritte ai successivi punti 3.1, 3.2 e 3.3.

Qualora le verifiche di ammissibilità diano esito positivo, il GME procede automaticamente alla cancellazione delle transazioni per le quali è stata presentata la relativa richiesta, senza acquisire alcuna conferma delle corrispondenti controparti risultate abbinate all'operatore richiedente con riferimento alle transazioni cancellate. Il GME comunica l'esito dell'avvenuta cancellazione sia all'operatore richiedente che all'operatore controparte tramite la messa a disposizione della relativa informazione nelle sezioni "lista messaggi" e "attività giornaliera" del SIMGAS, riservate a tali operatori.

Qualora invece le verifiche di ammissibilità diano esito negativo, il GME respinge la richiesta, indicandone i motivi all'operatore richiedente, tramite la messa a disposizione della relativa informazione nella sezione "lista messaggi" del SIMGAS.

3.1. Prezzo di riferimento

Al fine di verificare l'ammissibilità di una richiesta di cancellazione, il GME definisce, per ogni prodotto e per ogni data sessione di negoziazione del MGP-GAS e del MI-GAS, un Prezzo di Riferimento P_{rif} , pari alla media aritmetica dei prezzi (P_i) delle 5 (*cinque*) transazioni concluse entro i 10 minuti che precedono la conclusione della transazione oggetto della richiesta di cancellazione:

$$P_{rif} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 P_i$$

Dal calcolo vengono escluse le transazioni già oggetto di cancellazione.

In assenza di transazioni concluse nella data sessione sul prodotto, il P_{rif} viene eguagliato al prezzo di controllo (P_{contr}) del prodotto e, fino alla conclusione delle prime 5 (*cinque*) transazioni non interessate da cancellazione, il P_{rif} viene calcolato come media aritmetica del P_{contr} e dei prezzi delle T transazioni (con $T < 5$) che progressivamente si realizzano nella sessione sulla base della seguente formula:

$$P_{rif} = \frac{1}{T + 1} \left(P_{contr} + \sum_{i=1}^T P_i \right)$$

3.2. Range di Prezzo

Il GME definisce un intervallo rispetto al P_{rif} (Range di Prezzo, R_{TC}) sufficientemente ampio da far ritenere che le negoziazioni concluse al di fuori di esso siano state indotte da un evidente errore materiale. Il valore percentuale di R_{TC} è fissato pari al 30%.

3.3. Metrica di valutazione

La richiesta di cancellazione viene positivamente accolta qualora il prezzo P_i della transazione in oggetto risulti esterno all'intervallo R_{TC} centrato su P_{rif} e delimitato da valori P_{min} e P_{max} definiti sulla base di una soglia percentuale $R_{TC}\%$ nel seguente modo:

$$P_{max} = P_{rif} \times (1 + R_{TC}\%)$$

$$P_{min} = P_{rif} \times (1 - R_{TC}\%)$$

Pertanto, se la seguente metrica di valutazione risulta soddisfatta:

$$P_i < P_{min} \text{ oppure } P_i > P_{max}$$

la transazione viene cancellata.

4. COMUNICAZIONE DI AVVENUTA CANCELLAZIONE DELLE TRANSAZIONI AGLI OPERATORI DEL MGAS

Il GME rende nota l'avvenuta cancellazione di transazioni concluse nelle sessioni di negoziazione continua del MGP-GAS e del MI-GAS, nella sezione "lista scambi" del SIMGAS.